




ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Parini"
CAMPOSAMPIERO

Regolamento di istituto

Regolamento educativo di disciplina alunni



Il presente Regolamento è redatto secondo le norme e i criteri stabiliti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007 n. 235, inteso modificare e integrare il precedente D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Statuto delle studentesse e degli studenti.

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 27 maggio 2011. In vigore dal 12 settembre 2011.

Il presente Regolamento è redatto secondo le norme e i criteri stabiliti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007 n. 235, inteso modificare e integrare il precedente D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Statuto delle studentesse e degli studenti.

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. Se dunque l'istituzione scolastica è al tempo stesso luogo di educazione e luogo di istruzione, il versante educativo è quello su cui ora poniamo la nostra attenzione in considerazione delle diverse criticità disciplinari che quotidianamente i docenti si trovano ad affrontare.

I comportamenti problematici evidenziati dagli alunni sono sempre più frequenti e richiedono una risposta forte dal punto di vista educativo: da un lato è necessario intervenire sui comportamenti negativi del trasgressore e dall'altro evidenziare e valorizzare i comportamenti positivi.

In una comunità scolastica i comportamenti davvero non accettabili non sono molti; la vita scolastica va vissuta in un clima di ascolto reciproco, di dialogo, alla ricerca di strategie più adatte perché le trasgressioni meno significative perdano progressivamente di valore e, quando è possibile, è indispensabile cercare la corresponsabilità educativa della famiglia stabilendo accordi e percorsi che sostengano la crescita di cittadini maturi e consapevoli del proprio operare.

Art. 1 - Finalità educative dei premi e delle sanzioni

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire.

I provvedimenti disciplinari hanno dunque finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Un sistema educativo si rivela tuttavia inefficace se focalizza le proprie attenzioni solo sul versante sanzionatorio, mentre offre un'opportunità di crescita concreta favorendo l'incremento degli atteggiamenti positivi che promuovono il benessere personale e interpersonale.

L'empatia, l'autocontrollo, la disponibilità verso gli altri, la comunicazione adeguata dei propri vissuti emotivi, il rispetto, sono tutte competenze sociali che consentono di instaurare e mantenere relazioni positive e soddisfacenti.

L'importanza della promozione di comportamenti positivi trova concreta attuazione anche attraverso i premi, che verranno assegnati sulla base di una graduatoria di merito su proposta dei consigli di classe (medie) e dei consigli di interclasse (primaria).

Criteri per l'assegnazione dei premi.

- non aver mai ricevuto sanzioni disciplinari previste dall'art. 8.
- essersi dimostrati accoglienti, disponibili e rispettosi nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale scolastico.

Saranno previsti premi differenziati in base all'ordine di scuola.

Art. 2 - Istruttoria, Contestazione degli addebiti e Contraddittorio

- a. La responsabilità disciplinare è personale.
- b. **Istruttoria.** L'Istituzione scolastica (di volta in volta rappresentata da diversi soggetti: docente di classe, coordinatore di classe, responsabile di plesso, collaboratore del DS, DS) si attiverà per conoscere l'effettivo svolgersi dei fatti, durante una raccolta di informazioni, che dovrà essere debitamente verbalizzata.
- c. **Contestazione degli addebiti.** L'eventuale contestazione della mancanza o del fatto illecito dovrà essere comunicata telefonicamente e per iscritto alla famiglia alla fine dell'istruttoria.
- d. **Contraddittorio.** Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato a esporre le proprie ragioni.

Art. 3 - Gradualità della sanzione e alternativa all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

- a. Le sanzioni sono proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità. La successione delle sanzioni non è automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni lievi anche se reiterate.
- b. Alla famiglia dell'alunno è offerta la possibilità di convertire le sanzioni da S7 a S8 in attività a favore della comunità scolastica (es. aiuto ai collaboratori scolastici nella pulizia degli spazi scolastici dopo l'intervallo e/o dopo il termine delle lezioni con la sorveglianza di un maggiorenne delegato per iscritto dalla famiglia; riordino delle aule speciali; attività di studio/ricerca a favore della comunità scolastica su questioni particolari; preparazione di materiale da utilizzare nell'ambito del sostegno o dell'intercultura; impegno in una attività socialmente utile anche al di fuori della comunità scolastica; ecc.)
- c. In ogni caso, qualora si rilevi un danno a cose e/o persone, la famiglia dell'alunno è obbligata a risarcire e/o riparare il danno.

Art. 4 - Tempestività dei richiami e delle sanzioni

La sanzione sarà irrogata in modo tempestivo, per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia, e comunque nel rispetto della procedura indicata nell'art. 2.

Art. 5 - Pertinenza della sanzione

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola, ma esse devono essere espressamente collegate a fatti o eventi la cui gravità ha una ripercussione forte nell'ambiente scolastico.

Art. 6 - Efficacia della sanzione

- a. I provvedimenti di sospensione dall'attività scolastica incidono sulla valutazione del comportamento nel quadrimestre di riferimento.
- b. Anche la reiterazione delle mancanze potrà incidere sulla valutazione del comportamento nel quadrimestre di riferimento.
- c. Qualora l'alunno a seguito dell'avvertimento disciplinare da A1 ad A6, abbia modificato il proprio agire si potrà ritenere non necessaria la sanzione e non tenerne conto ai fini del voto sul comportamento.
- d. In ogni caso, la sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 7 - Interventi educativo-didattici

- a. Gli avvertimenti disciplinari, previsti nella successiva tabella Art. 8 – Natura e classificazione degli avvertimenti e delle sanzioni, da A1 ad A6 possono essere considerati interventi educativi di pertinenza del docente di classe e immediatamente applicati in deroga alla procedura indicata nell'art. 2.
- b. La decisione di non far partecipare un alunno all'intervallo giornaliero assieme alla propria classe vuole rappresentare un tempestivo intervento educativo-didattico di pertinenza del docente di classe o di sorveglianza e come tale non rientra tra le sanzioni previste nel presente regolamento educativo di disciplina.
- c. La decisione di non far partecipare un alunno all'intervallo assieme alla propria classe per più giorni (fino a un massimo di sei) deve essere presa dal docente in accordo almeno con il coordinatore di classe.

Art. 8 - Natura e classificazione degli avvertimenti e delle sanzioni

- A1.** Richiamo verbale
- A2.** Riflessione individuale con il docente
- A3.** Consegna da svolgere in classe
- A4.** Consegna da svolgere a casa
- A5.** Ammonizione scritta sul libretto personale
- A6.** Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata anche sul libretto personale, firmata dal docente e sottoscritta dal dirigente o suo delegato
- S7.** Allontanamento dalle lezioni fino a tre giorni. Sospensione da visite o viaggi
- S8.** Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni
- S9.** Allontanamento oltre i quindici giorni
- S10.** Allontanamento fino al termine delle lezioni¹
- S11.** Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo

Art. 9 - Corrispondenza mancanze-avvertimenti/sanzioni

MANCANZA	SANZIONI			
	A1-A6	A1-S7	S7-S9	S8-S11
M0. Disturbo durante le lezioni				
M1. Ritardi ripetuti o ripetute assenze non giustificati				
M2. Mancanza del libretto personale o materiale occorrente				
M3. Non rispetto o non esecuzione delle consegne casa o scuola				
M4. Omissione della trasmissione delle comunicazioni a casa				
M5. Uscita o permanenza ingiustificata fuori dall'aula				
M6. Uso durante le lezioni di cellulari, giochi elettronici e oggetti non pertinenti con l'attività didattica				
M7. Falsificazione di firme o del contenuto di comunicazioni				
M8. Furti o danneggiamenti alle strutture, agli arredi e a ogni tipo di materiale o strumentazione della scuola, del personale e dei compagni				
M9. Introduzione di materiali e oggetti pericolosi				
M10. Giochi e comportamenti aggressivi e pericolosi				
M11. Linguaggio volgare, irrispettoso e offensivo				
M12. Violenze fisiche e psicologiche verso gli altri ²				
M13. Reati e compromissione dell'incolumità delle persone				
M14. Violenze reiterate				

¹ La nota MIUR 31 luglio 2008 prot.3602/P0 precisa che, in riferimento alla sanzione, l'allontanamento dello studente fino al termine delle lezioni non può comportare automaticamente il mancato raggiungimento del numero minimo di presenze necessarie alla validazione dell'anno scolastico.

²La nota MIUR citata così limita il campo d'applicazione della sanzione rispetto ai "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale).

Art. 10 - Soggetti competenti a irrogare l'avvertimento o la sanzione

	Docenti classe	Cons. classe ³	Cons. istituto
A1: Richiamo verbale			
A2: Riflessione personale			
A3: Consegna in classe			
A4: Consegna a casa			
A5: Nota nel libretto pers.			
A6: Nota nel registro di cl.			
S7: Sospensione fino a 3 giorni. Sospensione da visite o viaggi			
S8: Sospensione fino a 15 giorni			
S9: Sospensione oltre i 15 giorni			
S10: Sospensione fino al termine delle lezioni			
S11: S10+Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame			

- Il **Consiglio di classe**, compresa la componente **genitori**, è convocato dal dirigente sulla base della mancanza rilevata o su richiesta della maggioranza dei docenti del Consiglio di classe.
- Il **Consiglio di istituto** viene convocato dal dirigente scolastico su richiesta del Consiglio di classe.

Art. 11 - Modalità di irrogazione degli avvertimenti e delle sanzioni

- Prima di irrogare un avvertimento o una sanzione disciplinare occorre che l'alunno possa esporre le proprie ragioni: verbalmente per gli avvertimenti da **A1** ad **A6**; verbalmente o per iscritto e in presenza dei genitori quando possibile, per le restanti sanzioni.
- Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dell'alunno e dei suoi genitori, ma dopo aver avuto notizia delle ragioni del primo e aver informati i secondi.
- Su proposta del Consiglio di classe, viene offerta all'alunno la possibilità di convertire l'allontanamento con attività in favore della comunità scolastica⁴. La sanzione alternativa deve essere accettata per iscritto dai genitori.
- L'allontanamento dalle lezioni è comunicato per iscritto ai genitori, a cura del dirigente scolastico, con l'indicazione delle motivazioni, delle modalità e delle date stabilite per la sanzione.
- Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia; anche in orario extrascolastico o durante l'intervallo.

³ Si intende l'organo collegiale nella sua composizione allargata ai rappresentanti dei genitori, cfr. nota MIUR citata.

⁴ La medesima nota esemplifica: attività di volontariato, di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, il riordino di cataloghi e archivi, la produzione di elaborati, ecc. "Le misure sopra richiamate si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa." (ivi)

Art. 12 - Ricorsi

- a. Contro le sanzioni disciplinari (di norma a partire da S7) è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione all'organo di garanzia costituito nell'Istituzione scolastica.
- b. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
- c. L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

Art. 13 - L'organo di garanzia

- a. L'organo di garanzia interno della scuola è composto da due docenti indicati dal Collegio dei docenti, da due genitori indicati dal Consiglio di Istituto e dal dirigente che lo presiede.
- b. L'organo di garanzia resta in carica per due anni scolastici e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento.

Regolamento dell'Organo di garanzia

1. La convocazione dell'organo di garanzia spetta al dirigente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'organo, per iscritto, almeno quattro giorni prima della seduta.
 2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di metà più uno dei componenti. Il membro, impedito a intervenire, deve far pervenire al presidente dell'organo di garanzia, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
 3. Ciascun membro dell'organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. In caso di parità prevale il voto del presidente.
 4. Non è prevista l'astensione, che invece è obbligatoria quando i membri dell'Organo abbiano irrogato la sanzione o siano i genitori di studenti coinvolti nell'impugnazione.
 5. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il presidente dell'organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre dieci giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
 6. Il presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'organo.
 7. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
 8. L'esito del ricorso può essere impugnato presso l'Organo di garanzia regionale, per la valutazione di legittimità, entro quindici giorni.
-